



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Roma, data protocollo

Alle Direzioni Centrali
Loro Sedi

All'Ufficio Centrale Ispettivo
Sede

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo Dipartimento
Loro Sedi

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo del C.N.VV.F.
Loro Sedi

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.
Loro Sedi

Ai Comandi Provinciali VV.F.
Loro Sedi

Oggetto: Circolare Inps del 29 gennaio 2019, n. 11. Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata. Pensione quota 100, pensione di cui all'art. 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pensione c.d. opzione donna e pensione c.d. lavoratori precoci. Monitoraggio delle domande di pensione.

Messaggio Inps n. 395 del 29 gennaio 2019. Modalità di presentazione delle domande di pensione anticipata.

Messaggio Inps n. 402 del 29 gennaio 2019 e Circolare n.15 del 01/02/2019. Riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale. Istruzioni.

Si informa che con la circolare n. 11 del 29 gennaio 2019, al cui contenuto si rimanda integralmente, l'Inps ha illustrato le nuove disposizioni introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 entrato in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2018, in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata indicata in oggetto. Si riassumono di seguito le citate disposizioni.

1.Pensione quota 100 (art. 14 d.l. n. 4/2019)

1.1. Destinatari della norma

Il diritto al conseguimento della "pensione quota 100" si perfeziona, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, con un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

Il suddetto requisito anagrafico non è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'art. 12 del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Le disposizioni sulla c.d. “quota cento” non si applicano al personale dirigente e direttivo e a quello non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative ai sensi dell’art. 14, comma 10, del decreto-legge in oggetto.

1.2. Cumulo dei periodi assicurativi

Ai fini del raggiungimento dei 38 anni di contributi è valida la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata in favore dell’assicurato. Si può cumulare gratuitamente la contribuzione presente nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori commercianti, artigiani e coltivatori diretti, della gestione separata dell’Inps nonché delle gestioni sostitutive ed esclusive dell’AGO.

1.3. Decorrenza del trattamento pensionistico

I dipendenti che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto legge in oggetto) conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019.

I dipendenti che perfezionano i citati requisiti dal 30 gennaio 2019 (giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legge) conseguono il diritto al trattamento pensionistico decorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra) e comunque non prima del 1° agosto 2019. Detto trattamento sarà liquidato il primo giorno del mese successivo alla chiusura della finestra semestrale.

L’art. 14, comma 6, lettera c), del decreto in esame prevede che la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’Amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi.

1.4. Incumulabilità della pensione con redditi da lavoro

L’art. 14, comma 3 del decreto legge in esame prevede l’incumulabilità della “pensione quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivante da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

2. Pensione anticipata di cui all’art. 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , c.d. legge Fornero (art. 15 d.l. n. 4/2019))

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2026, il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne non subirà l’incremento delle speranze di vita di cui all’art. 12 del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.

I dipendenti che maturano i prescritti requisiti dal 1° al 29 gennaio 2019 conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019. Qualora i requisiti si perfezionino dal 30 gennaio 2019, il diritto al trattamento pensionistico decorre trascorsi 3 mesi dalla maturazione degli stessi (c.d. finestra). In caso di cumulo di periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 228/2012, i soggetti che maturano il prescritto requisito contributivo dal 30 gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa c.d. finestra.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

3. Pensione anticipata c. d. opzione donna (art. 16 d.l. n. 4/2019).

L'art. 16 del decreto in esame prevede che le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un'anzianità contributiva minima di 35 anni e un'età anagrafica minima di 58 anni, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 180.

Al predetto requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'art. 12 del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico si consegue trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Le lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31/12/2018 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile, non anteriore comunque al 30 gennaio 2019.

4. Pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci (Articolo 17 d.l. n. 4/2019)

I lavoratori c.d. precoci, di cui all'art. 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, possono conseguire la pensione anticipata se in possesso del requisito contributivo di 41 anni entro il 31 dicembre 2026.

A decorrere dal 1° gennaio 2027 il requisito contributivo è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

I dipendenti che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito, secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.

In caso di cumulo di periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 228/2012, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo all'apertura della relativa c.d. finestra.

In merito alle modalità di presentazione delle relative domande di pensione anticipata si rimanda a quanto illustrato dall'Inps con il **messaggio n. 395 del 29 gennaio 2019.**

Si segnala, da ultimo, che l'Inps con **messaggio n. 402 del 29 gennaio 2019** ha comunicato la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale, considerato che l'art. 18 del decreto in oggetto ha posticipato il periodo di sperimentazione del citato anticipo pensionistico fino al 31/12/2019. Con successiva **circolare n. 15 del 01/02/2019**, al cui contenuto si rimanda integralmente, l'Inps ha fornito le istruzioni in materia, chiarendo che dal 29 gennaio 2019 possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell'APE sociale i soggetti che, nel corso dell'anno 2019, maturano tutti i requisiti previsti dall'art.1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii, coloro che hanno perfezionato i citati requisiti negli anni precedenti e che non hanno presentato domanda, nonché i soggetti decaduti dal beneficio che intendono ripresentare la relativa istanza.



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie**

La presente nota, trasmessa agli Uffici in indirizzo a mezzo posta elettronica certificata, è rinvenibile sulla *intranet* del Dipartimento, nella sezione “Risorse Finanziarie”, alla voce “Norme”.

Si prega, pertanto, a voler dare alla presente la più ampia diffusione a tutto il personale.

**IL DIRETTORE CENTRALE
Italia**



Firmato digitalmente da:
FABIO ITALIA
Ministero dell'Interno/97420690584
Firmato il 05/02/2019 11:24
Seriale Certificato: 4574
Valido dal 08/09/2016 al 09/09/2019
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA